

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ
DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI URBANE

TRA

Il Comune di **Borbona** rappresentato da Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco

e

- L'Associazione denominata Centro giovanile di Borbona
con sede in via Pio Troiani, 14 – 02010 Borbona, c.f. ----- e/o partita Iva
..01005880578..... tel 349 0779 531 email
centrogiovanileborbona@gmail.com. PEC centrogiovanileborbona@pec.it
nella persona del rappresentante legale Sig.ra Barbara Pietrangeli
nata a ..(CETI (RM))..... il 16/11/1995..... residente a
...BORBONA..... in via NICOLA DA BORBONA 146
..... codice fiscale P.TRBBR55556H282B che d'ora in poi sarà
indicato come affidatario,

PREMESSO CHE:

- l'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) ha dettato disposizioni per la concessione di contributi per interventi e attività di manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini, previa stipula di apposite convenzioni tra Comuni o Enti di gestione dell'Area naturale protetta e Comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 850. del 12 dicembre 2017. sono stati approvati:
 - 1) i criteri e le modalità di riparto e di rendicontazione ai fini della concessione dei contributi per incentivare la manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano da parte dei cittadini;
 - 2) lo schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi;
- l'affidatario ha presentato domanda in data, prot. gen. n., nella quale, al fine di realizzare gli interventi e le attività di manutenzione illustrati nel progetto allegato, richiedeva l'affidamento in gestione dell'area verde sita in località La Cona
via così sommariamente
descritta:

L'area si presenta come uno spazio a prato incolto, delimitato ad ovest e a Sud da masse arboree e cespugliose spontanee. Si accede all'area attraverso tre ingressi: sulla sx del lato Est, al centro del lato Ovest e sulla sx del lato Nord. Al momento è utilizzato da bambini e ragazzi di varie fasce di età per attività ludico -sportive svolte in maniera libera perché non dotato di quelle strutture necessarie a tali funzioni con una superficie complessiva di mq di circa 6514 m², e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato, di seguito denominata "area verde";

CONSIDERATO CHE

- il progetto proposto dall'affidatario illustra dettagliatamente gli interventi e le attività di manutenzione da realizzare, secondo un cronoprogramma definito e mediante l'impiego delle risorse indicate nel relativo piano economico-finanziario;
- il progetto, il relativo piano economico-finanziario e la planimetria dell'area verde sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- la proposta avanzata è tesa al miglioramento dell'area verde e che ciò comporta una riduzione della spesa a carico del Comune / dell'Ente di gestione dell'Area naturale protetta;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto di seguito:

Art. 1

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta autorizza l'affidatario a realizzare gli interventi e le attività di manutenzione e riqualificazione dell'area verde indicati nel progetto allegato alla presente convenzione. L'affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in affidamento l'area verde così come si trova nello stato attuale e ad eseguire i suddetti interventi e attività. L'affidatario è responsabile degli impegni sottoscritti relativi alla manutenzione dell'area verde ed alla manutenzione degli arredi e manufatti presenti su di essa al momento della consegna.

Art. 2

L'affidatario si fa carico di eseguire gli interventi e le attività di cui all'art. 1 secondo il cronoprogramma definito nel progetto allegato e mediante l'impiego delle risorse indicate nel relativo piano economico-finanziario.

Art. 3

L'affidatario stipula apposite polizze, individuali o cumulative, per la copertura dei soggetti coinvolti negli interventi e nelle attività previsti dalla presente convenzione, relativamente a:

- infortuni per caso di morte e invalidità permanente, con un massimale minimo pari ad euro 100.000,00;
- responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose, con massimale minimo pari ad euro 300.000,00

Le polizze possono avere durata temporanea, purché sia garantita la copertura di tutti i soggetti coinvolti negli interventi e nelle attività previsti dalla presente convenzione.

Quanto non coperto dalle polizze assicurative, incluse le franchigie e gli scoperti, rimangono a totale carico del beneficiario.

Art. 4

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta si impegna a corrispondere all'affidatario:

- a) il contributo concesso dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della LR 9/2017, nella misura pari ad euro 15.000.= per spese di parte corrente e ad euro 5.000. = per spese in conto capitale, entro e non oltre trenta giorni dall'erogazione del medesimo contributo;
- b) eventuali ulteriori contributi per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'articolo 1, sono totalmente a carico del Comune.

Art. 5

L'area verde conserva la propria destinazione pubblica. La presente convenzione non costituisce titolo per l'utilizzo esclusivo o privatistico dell'area verde.

Art. 6

È fatto divieto all'affidatario di consentire interventi o iniziative e di apportare modificazioni dell'area verde, che non siano state preventivamente concordate e autorizzate.

Art. 7

L'affidatario si impegna ad apporre in prossimità dell'area verde, ed in modo visibile, una targa che contenga, oltre alla denominazione dell'area, il logo della Regione Lazio e la seguente dicitura: "Area verde curata con il contributo erogato ai sensi della l.r. 9/2017, art. 16".

Art. 8

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta nonché la Regione si riservano la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area verde richiedendo gli interventi ed i lavori ritenuti necessari o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con la presente convenzione.

Art. 9

Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, sia stata rilevata l'omessa o l'incompleta realizzazione di quanto previsto ai sensi della presente convenzione, l'alterazione dei luoghi o altro inadempimento, il Comune assegna un congruo termine per il ripristino dei luoghi e, nel caso di perdurante inadempienza, provvede alla risoluzione della presente convenzione nonché all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino con onere a totale carico dell'affidatario. Il Comune informa tempestivamente la Regione di eventuali inadempimenti dell'affidatario e, se ne ricorrono le condizioni ai sensi della DGR provvede al recupero degli importi erogati all'affidatario ai sensi dell'articolo 3.

Art. 10

L'affidatario, con cadenza semestrale, presenta una relazione illustrativa degli interventi e delle attività realizzate e rendiconta al Comune le spese sostenute per la realizzazione degli stessi. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e, successivamente, con cadenza annuale, l'affidatario trasmette al Comune, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, lo statuto dell'Associazione, l'elenco dei relativi organi sociali e l'ultimo bilancio approvato.

Art. 11

La durata della presente convenzione è di anni 1 a partire dalla sua sottoscrizione. La convenzione può essere rinnovata previa espressa richiesta scritta, da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza. In occasione della consegna dell'area verde è redatto apposito verbale indicante gli eventuali beni posti nell'area verde.

Art. 12

Allo scadere della presente convenzione l'area verde è riconsegnata con gli arredi e le essenze arboree presenti al momento della consegna come da verbale, implementata degli interventi e arredi previsti dal presente atto, nonché delle attrezzature e dei macchinari acquistati con il contributo regionale.

Art. 13

Per la soluzione di eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione il Foro competente è in via esclusiva quello di Rieti.

Art. 14

Il soggetto affidatario autorizza il Comune nonché la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Il Comune di Borbona


Il Comune di Borbona
Centro Giovanile
Borbona